

REGOLAMENTO DELLE BORSE DI FORMAZIONE-LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO DEI DISTRETTI SANITARI – A.S.S. N. 1 TRIESTINA

PREMESSE

Dall'anno 2007 i Distretti Sanitari dell'ASS 1 Triestina hanno stabilito di avviare dei programmi sperimentali di erogazione di assegni di formazione al lavoro a beneficio di soggetti fragili per i quali venga valutato opportuno e possibile un percorso di formazione professionale e un reinserimento socio-lavorativo e che si trovino in una situazione di disoccupazione o di non professionalità, in condizioni di salute precarie, ad elevato rischio di esclusione-emarginazione sociale, con conseguente elevata probabilità di aggravamento delle condizioni di salute stesse.

La borsa di formazione – lavoro è uno strumento terapeutico e riabilitativo di primaria importanza che, facilitando l'inserimento lavorativo dei soggetti con problematiche individuali, relazionali e sociali, consente agli stessi da un lato di acquisire e/o di riappropriarsi di responsabilità e contrattualità sociale, dall'altro di usufruire dell'opportunità di imparare un mestiere.

La borsa di formazione – lavoro sottintende, in genere, un rapporto fra tre diversi soggetti. Ciascuno di essi assume alcuni impegni nei confronti degli altri due.

I soggetti che intervengono normalmente sono:

- 1) L' **Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"** che, su proposta dei Distretti Sanitari, assegna la borsa di formazione – lavoro ad un utente delle Strutture Distrettuali, in base ad un progetto personalizzato terapeutico con budget di salute individuale formulato dalle competenti strutture distrettuali.
- 2) Un'**Azienda** (Ditta privata, Cooperativa Sociale, Associazione, Ente pubblico) disponibile a rendersi parte integrante di quel progetto.
- 3) Il **Borsista** e cioè quell'utente della struttura distrettuale a vantaggio del quale il progetto è stato formulato.

In alternativa, la borsa di formazione lavoro potrà sottendere un rapporto tra due soggetti, che si assumeranno gli impegni.

In questo caso, i soggetti che intervengono sono:

- 1) L' **Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"** che, su proposta dei Distretti Sanitari, assegna la borsa di formazione – lavoro ad un utente delle Strutture Distrettuali, in base ad un progetto personalizzato terapeutico con budget di salute individuale formulato dalle competenti strutture distrettuali.
- 2) Il **Borsista** e cioè quell'utente della struttura distrettuale a vantaggio del quale il progetto è stato formulato.

Il fine della borsa di formazione – lavoro è quello di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro degli utenti fragili ed a rischio di emarginazione/isolamento giunti all'osservazione dei servizi distrettuali, sostenendo economicamente la persona per il periodo dell'attività lavorativa proposta e incentivando, nel contempo, dove possibile e necessario, nel caso di rapporto fra tre diversi soggetti, con presenza di un'azienda esterna, un potenziale datore di lavoro. Per favorire questo risultato, al borsista deve essere offerto:

- a. un addestramento professionale adeguato alle esigenze del mercato del lavoro, alle capacità ed alle inclinazioni del soggetto;
- b. un ambiente sufficientemente ricco di relazioni entro il quale il soggetto abbia l'opportunità di sviluppare le proprie abilità sociali e strutturare la propria crescita personale;
- c. un supporto personalizzato;
- d. un compenso economico (erogato dall'A.S.S.).

ASSEGNAZIONE (NEL CASO DI RAPPORTO FRA TRE SOGGETTI)

Il Servizio, dopo aver formulato il progetto terapeutico e socio – riabilitativo, individua e richiede alla Ditta la disponibilità ad inserire in regime di “borsa di formazione – lavoro” il soggetto cui il progetto è rivolto.

Il titolare o responsabile della Ditta, dopo un colloquio volto a verificare le attitudini della persona interessata, comunica per iscritto al Servizio, la propria disponibilità.

Il Servizio produrrà, a questo punto, tutta la documentazione necessaria a rendere operativa la borsa di formazione – lavoro (assegnazione borsa lavoro, firma del contratto, ecc.).

Al fine di formalizzare i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, al momento dell’attivazione della borsa di formazione-lavoro, il presente regolamento tradotto nella forma del contratto “a tre”, verrà sottoscritto dalle parti.

In particolare, ritenuto che l’erogazione delle borse di formazione al lavoro avvengono a seguito di una valutazione sanitaria e sociale del caso a cura dei Distretti, agli stessi è fatto obbligo di acquisire:

- a) una dichiarazione della ditta/impresa profit e/o no-profit ospitante, attestante la disponibilità ad accogliere i soggetti in borsa di formazione lavoro, secondo le modalità concordate con l’ASS e l’interessato;
- b) una dichiarazione con la quale i soggetti destinatari si impegnano a seguire il programma terapeutico concordato con i referenti della struttura di riferimento;
- c) stipula di un contratto tra i soggetti coinvolti (ASS, Ditta/Impresa/Borsista);
- d) una dichiarazione di impegno della ditta/impresa profit e/o no-profit ospitante all’eventuale assunzione, qualora la persona abbia conseguito livelli formativi adeguati.

Dal momento in cui la borsa di formazione – lavoro viene avviata, i tre contraenti assumono i seguenti impegni:

- 1) la A.S.S. tramite il Distretto Sanitario di riferimento, si impegna a seguire il percorso dell’inserimento lavorativo con proprio personale (individuazione di spazi di inserimento più idonei alle capacità ed esigenze del soggetto da inserire; monitoraggio dell’andamento del progetto con incontri di verifica mensili sul luogo di lavoro; disponibilità ad intervenire su chiamata del datore di lavoro o su richiesta della persona inserita per affrontare e risolvere eventuali problemi);
- 2) l’A.S.S. si impegna a corrispondere mensilmente (sulla base delle presenze) direttamente al borsista, con le modalità di volta in volta stabilite in accordo con il beneficiario, un contributo economico a titolo di borsa formazione – lavoro, attualmente fissato in € 350,00.- mensili a fronte di un impegno settimanale di 20 ore come sotto specificato, prevedendo altresì gli oneri relativi alle opportune coperture assicurative.
- 3) il borsista si impegna a lavorare, per l’intera durata del contratto, 20 ore settimanali, generalmente distribuite in 4 ore giornaliere su cinque giorni settimanali, secondo orari concordati con la Ditta ospitante;
- 4) la Ditta ospitante si impegna a fornire al borsista un addestramento professionale adeguato. Alla Ditta verrà fornito un foglio presenze dove riportare gli effettivi giorni di presenza, o di malattia, o di assenza del borsista. In caso di assenza ingiustificata o comunque di interruzione del lavoro, anche temporanea, da parte del borsista, la Ditta è tenuta a prendere contatti tempestivamente con il Servizio che provvederà a contattare il borsista per fissare un colloquio di verifica.

ASSEGNAZIONE (NEL CASO DI RAPPORTO FRA DUE SOGGETTI)

Considerato che nella fattispecie i soggetti sono due, A.S.S. e borsista, si richiamano, oltre le regole generali espresse al precedente paragrafo, i punti a), b) e c) relativamente agli obblighi dei distretti e i punti da 1) a 4) relativamente agli impegni assunti da ciascuna delle parti, precisando che gli adempimenti previsti per la Ditta ospitante si devono intendere come adempimenti a carico dell'A.S.S

NOTE

- Infortunio sul lavoro: il borsista è interamente coperto per ogni infortunio sul lavoro in virtù della convenzione stipulata tra INAIL e Azienda Sanitaria. In caso di infortunio, dovrà essere tempestivamente informato il Distretto Sanitario di riferimento, che provvederà ad inoltrare la denuncia entro le 48 ore previste.
- Malattia: in caso di malattia, l'assegno mensile continuerà ad essere corrisposto senza alcuna variazione, per un massimo di un mese di malattia continuativa. Nel caso in cui la malattia si prolunghi per più di un mese, il Distretto Sanitario competente si riserva di sospendere l'erogazione del beneficio. Dal terzo mese si procede alla revoca.
- Il borsista è tenuto a comunicare alla ditta (o all'ASS 1, nel caso il borsista sia impiegato al suo interno) i motivi dell'assenza e a presentare alla ditta stessa (o all'ASS 1, nel caso il borsista sia impiegato al suo interno) un certificato medico entro tre giorni dall'inizio della malattia. La ditta dovrà a sua volta dare immediata comunicazione al Servizio, al quale inoltrerà successivamente il certificato medico consegnato dal borsista.
- Pensione: il periodo trascorso in borsa di formazione-lavoro non ha alcuna rilevanza ai fini del trattamento pensionistico.
- Ferie: la borsa di formazione-lavoro non prevede periodi di ferie. Potranno tuttavia essere concordati tra Servizio, Ditta e Borsista, periodi di riposo durante i quali l'assegno continuerà ad essere corrisposto.
- Durata: la durata della borsa di formazione-lavoro viene stabilita caso per caso e di regola non è superiore ad un anno. Può essere prorogata in casi particolari e qualora vi sia la disponibilità a bilancio, quando si valuta necessario un tempo più lungo di formazione e riabilitazione, comunque non oltre i due anni.
- Assunzione: per quanto sia auspicabile il raggiungimento di una assunzione del borsista da parte della ditta ospitante, quest'ultima, qualora ritenga che la persona non abbia conseguito livelli formativi adeguati, non è obbligata all'assunzione.

Qualora però il datore di lavoro intendesse procedere all'assunzione, dovrà darne comunicazione al Servizio in tempo utile. Il Servizio da parte sua, su richiesta del datore di lavoro e con l'assenso dell'interessato, si impegna a produrre le attestazioni necessarie per consentire alla ditta di fruire dei benefici previsti dalla legge, qualora previsti.

- Revoca: il Distretto Sanitario di riferimento può disporre la revoca della borsa formazione-lavoro. Il provvedimento è determinato, oltre che nel caso di assenza per malattia superiore a tre mesi continuativi, da: ritiro della disponibilità da parte della ditta ospitante; assunzione del borsista; rinuncia da parte del borsista; richiesta di revoca da parte del Servizio.
- L'ammontare dell'assegno di borsa di formazione/lavoro, che viene stabilito annualmente dal Direttore Generale su proposta dei Direttori di Distretto, viene esplicitato nel testo contrattuale.
- Copertura RCT: l'A.S.S. n. 1 provvede alla copertura della responsabilità civile verso terzi nei confronti dei borsisti per il periodo di vigenza del contratto stipulato.